

STATUTO

Articolo uno - Nome, sede.

Con il nome di

"Fondation TELETHON Action Suisse"

"Stiftung TELETHON Aktion Schweiz"

"Fondazione TELETHON Azione Svizzera"

essi costituiscono una fondazione ai sensi degli articoli ottanta e seguenti del Codice Civile Svizzero.

La sede della fondazione è ad Aubonne.

La sua durata è indeterminata.

La fondazione è iscritta nel Registro del Commercio.

Articolo due - Scopo.

La fondazione ha i seguenti scopi:

- a) raccogliere dei fondi per sostenere finanziariamente le attività delle Fondatrici, principalmente organizzando le azioni Téléthon;
- b) e in via accessoria, sostenere finanziariamente in maniera limitata e temporanea le attività e i bisogni di altri organismi riconosciuti di pubblica utilità, sovvenzionati dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), il cui scopo è quello di aiutare le persone affette da malattie genetiche (ereditarie).

Articolo tre - Patrimonio.

Le fondatrici apportano alla fondazione un capitale iniziale di cinquantamila franchi (fr. 50'000.--).

La fondazione può ricevere qualsiasi tipo di donazioni, lasciti, istituzioni ereditarie o altre prestazioni.

Il Consiglio di fondazione dispone delle entrate e del capitale per la parte che eccede il capitale iniziale.

Articolo quattro - Organi.

Gli organi della fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione;
- b) l'organo di revisione.

Articolo cinque - Consiglio di fondazione.

- 5.1 La fondazione è amministrata e gestita dal Consiglio di fondazione, potere supremo della fondazione.
- 5.2 Il Consiglio di fondazione è composto di almeno nove membri; il loro mandato è di tre anni ed è rinnovabile.
- 5.3 Il primo Consiglio di fondazione è formato:

- da tre membri proposti dall'Associazione Svizzera Romanda contro la Miopatia,
- da quattro membri proposti dalla Fondazione Svizzera di Ricerca sulle Malattie Muscolari,
- da due membri proposti dall'Associazione Svizzera per le Malattie Muscolari.

- 5.4 Il Consiglio della fondazione si costituisce da sé.
- 5.5 Esso nomina gli organi.
- 5.6 Esso rappresenta la Fondazione verso terzi e stabilisce le modalità di firma.
- 5.7 Esso può delegare dei compiti a determinati membri o a terze persone.
- 5.8 Esso gestisce il patrimonio della fondazione e decide come impiegare le somme devolute alla fondazione.
- 5.9 Esso approva ogni anno, in linea di massima prima del trentun dicembre, il bilancio e il conto profitti e perdite.
- 5.10 Esso decreta i regolamenti necessari alla modalità di funzionamento degli organi o dei delegati, e stabilisce i diritti e i doveri dei beneficiari; questi regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'organo di sorveglianza.
- 5.11 Esso stabilisce ogni anno un rapporto di gestione e i conti.
- 5.12 Esso si riunisce ogni volta che gli affari della fondazione lo esigano, ma almeno una volta all'anno.
- 5.13 Il presidente convoca il Consiglio di fondazione per iscritto trenta giorni prima della riunione. Una seduta deve essere convocata su domanda di almeno tre membri del Consiglio. L'ordine del giorno e la lista delle proposte devono essere inviati almeno dieci giorni prima della seduta.
- 5.14 Esso nomina tra i suoi membri un ufficio (comitato) composto almeno di tre persone, incaricato di liquidare gli affari correnti in conformità al Consiglio della fondazione, preparare le sedute del Consiglio di fondazione, formulare le proposte al Consiglio di fondazione, o redigere le proposte del Consiglio di fondazione.
Il segretario del comitato può essere scelto al di fuori di esso.

Articolo sei - Organo di revisione.

Il Consiglio di fondazione nomina ogni anno uno o più revisori incaricati di verificare la gestione del patrimonio e

i conti, con conseguente presentazione di un apposito rapporto scritto.

In linea di massima, i revisori verranno scelti al di fuori dei membri del Consiglio di fondazione e secondo le esigenze dell'organo di sorveglianza ossia attualmente tra le società fiduciarie svizzere autorizzate dalla camera fiduciaria svizzera. In tal caso può trattarsi di persone fisiche o morali. L'organo di revisione verificherà in particolare la contabilità della fondazione, l'osservanza degli statuti e la realizzazione dello scopo sociale.

Articolo sette - Conti.

L'esercizio annuale della fondazione inizia il primo luglio e termina il trenta giugno di ogni anno, la prima volta il trenta giugno millenovecentonovantasei.

Articolo otto - Scioglimento.

In caso di scioglimento, gli attivi netti verranno attribuiti alle fondatrici che li devolveranno alla ricerca sulle malattie neuromuscolari in Svizzera e alle associazioni di portatori di handicap affetti da malattie genetiche ereditarie o, se ciò non fosse possibile, a uno o più organismi miranti allo stesso scopo o a scopi simili a quelli descritti all'Articolo due.

Articolo nove - Disposizioni finali.

Gli statuti in lingua francese sono quelli validi.

AUBONNE, il tredici novembre millenovecento - novantacinque

Ed. gennaio 1997

STATUTO

FONDAZIONE TELETHON

AZIONE SVIZZERA